

SCUOLA FORENSE DEL MOLISE

ATTO COSTITUTIVO

ART.1

E' istituita la "Scuola di formazione professionale per l'accesso e l'aggiornamento alla professione forense del Molise".

ART.2

La Scuola avrà sede in Campobasso alla P.zza Vittorio Emanuele - Palazzo di Giustizia, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

ART.3

La Scuola avrà i seguenti compiti:

- a) svolgere tutte le funzioni organizzative e gestionali relative alla fase di accertamento della preparazione ed alla fase di formazione degli aspiranti avvocati;
- b) organizzare e gestire le prove di accesso alla Scuola stessa garantendone l'equo svolgimento;
- c) organizzare e gestire -eventualmente con altri Enti o Istituzioni- la formazione post-universitaria, destinata a sviluppare competenze ed abilità tecniche, affinare le conoscenze interdisciplinari, assicurando una preparazione qualitativa dei futuri professionisti avvocati;
- d) documentare, anche ai fini di segnalazione alle Commissioni d'esame per l'abilitazione professionale, l'avvenuta frequenza della Scuola di formazione forense;
- e) organizzare e gestire corsi di aggiornamento e di perfezionamento di conoscenze teoriche, tecniche e pratiche del diritto per avvocati.

ART.4

Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Coordinatore Scientifico;
- c) il Direttore.

ART.5

La Scuola sarà retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, composto dal Presidente e da altri tre membri, scelti dell'Ordine stesso; Il quinto membro verrà nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non più di due trienni.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente -che deve essere un avvocato- un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Scuola e gli è consentito di delegare, temporaneamente, parte delle sue funzioni ed un membro del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio saranno convocate dal Presidente almeno due volte l'anno o quando ne sorga la necessità o, infine, su richiesta di almeno tre componenti.

Esse saranno valide ove intervengano almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, verrà comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alla gestione della Scuola, nomina anche il Direttore della Scuola, che dovrà essere un avvocato.

ART.6

Il Coordinatore Scientifico avrà il compito di eseguire tutte le Direttive del Consiglio di Amministrazione della Scuola e di eseguire le decisioni relative alla gestione della Scuola. Il Coordinatore Scientifico resterà in carica per tre anni e potrà essere reincaricato per non più di altri due trienni.

ART.6-Bis

Il Direttore svolgerà le funzioni amministrative, organizzando e coordinando i corsi e le attività formative; si occuperà dell'organizzazione dell'accesso alla Scuola, assicurando il contatto con gli allievi ed il personale docente per prevenire e risolvere difficoltà e per migliorare il funzionamento della Scuola. Il Direttore della Scuola potrà essere incaricato con contratto di consulenza.

ART.7

Il personale docente sarà composto da avvocati, professori ordinari, straordinari, ricercatori, magistrati o altri esperti di materie giuridiche.

ART.8

Ogni impegno finanziario necessario per il funzionamento della Scuola sarà assolto dal contributo di iscrizione a carico degli allievi ai corsi -nella misura

stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso- e, per la parte residua, a carico dell'Ordine stesso, il quale potrà anche ricevere eventuali contributi da Enti, Istituzioni e privati cittadini. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino contribuirà nella misura di €.1.000,00 (mille/00) annui.

ART.9

Le modalità esecutive del presente atto sono contenute in un Regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente.

ART.10

Tutte le spese di bollo e registro relative al presente atto e quelle consequenziali faranno carico al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso.